

Modalità di esercizio del diritto di Accesso civico 'generalizzato' Scheda informativa

Dove rivolgersi

- Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
Via Caprera n. 8 – 09123 – Cagliari - Tel. 070 6026 2370
e-mail: urp@agenzialaore.it
- Servizio responsabile del procedimento cui si riferiscono i dati o le informazioni richieste. L'elenco completo dei Servizi dell'Agenzia con indicazione dei relativi titolari è disponibile al link seguente: www.sardegnaagricoltura.it/assistentatecnica/laore/strutturaorganizzativa.html

Destinatari

Chiunque (cittadini e non).

Infatti, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

Requisiti

Non sono previsti requisiti particolari e la richiesta non deve essere motivata.

Termini di conclusione del procedimento

30 giorni (Art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 33/2013).

La richiesta si può presentare in qualsiasi momento.

Modalità di presentazione:

La domanda, con oggetto "Richiesta Accesso civico", può essere presentata tramite:

- posta elettronica ordinaria all'indirizzo: laoresardegna@agenzialaore.it
- posta ordinaria all'indirizzo: Agenzia Laore Sardegna, via Caprera n. 8 -09123 - Cagliari
- di persona, presso l'Ufficio relazioni con il pubblico: via Caprera n. 8 -09123 - Cagliari
- posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it

Modulistica

Per facilitare la presentazione della richiesta può essere utilizzato l'apposito modulo, pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente/Accesso civico del sito istituzionale dell'Agenzia, accessibili anche attraverso i link seguenti:

- [Link alla pagina](#)
- [Link al modulo \[file .pdf\]](#)

Costi

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali (D.Lgs. n. 33/2013, art. 5, comma 4).

Descrizione del procedimento

La richiesta di accesso civico generalizzato può essere presentata, alternativamente, ad uno dei seguenti uffici:

- all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- all'Ufficio relazioni con il pubblico.

In ogni caso, la richiesta viene inoltrata al Responsabile del procedimento amministrativo (RPA) cui si riferiscono le informazioni, i dati o i documenti richiesti.

Il Responsabile del procedimento deve verificare sia che l'accesso non leda uno degli interessi richiamati dall'art. 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013, sia l'esistenza di eventuali controinteressati.

In caso di esistenza di controinteressati, il RPA ne dà comunicazione agli stessi i quali, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, l'Agenzia provvede sulla richiesta.

In caso di accoglimento, l'Agenzia trasmette tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati dall'Agenzia con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013.

In ogni caso, il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Tutela del diritto (art. 5, commi 7 e 8, D.Lgs. n. 33/2013)

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico generalizzato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide nei tempi e secondo le modalità indicate all'art. 5, comma 7 del d.Lgs. n. 33/2013. Contro la decisione dell'Agenzia o, in caso di riesame, contro quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio (art. 116 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 "Codice del processo amministrativo").

Il richiedente può presentare ricorso anche al difensore civico regionale (istituito con la Legge Regionale 17 gennaio 1989 n. 4). Il ricorso va, altresì, notificato all'Agenzia. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

[Lnk al modulo richiesta riesame \[file .pdf\]](#)

Responsabile del procedimento

Direttore del Servizio competente sui dati richiesti dall'interessato. L'elenco completo dei Servizi dell'Agenzia con indicazione dei relativi titolari è disponibile al link seguente:

www.sardegnaagricoltura.it/assistentatecnica/laore/strutturaorganizzativa.html

Normativa di riferimento

Decreto Legislativo 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Link al Decreto Legislativo (sito web Normattiva):

www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=2013-07-04